

CONVENZIONE QUADRO TRA I COMUNI E L'INPS PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ADDEBITO A CURA DEI MESSI COMUNALI O DEGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS" o, congiuntamente a Comune di Monopoli, "le Parti"), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 - Codice Fiscale 80078750587 – legalmente rappresentato dal Presidente Prof. TITO MICHELE BOERI, con delega a GIOVANNI DI MONDE pro-tempore, con determinazione n 119 del 18 luglio 2014,

e

Comune di Monopoli - (di seguito denominato "Comune" o, congiuntamente all'INPS, "le Parti") con sede in Via Garibaldi 6 70043 Monopoli (BA), Codice Fiscale 00374620722 legalmente rappresentato da EMILIO ROMANI, con delega CHRISTIANA ANGLANA.

VISTI

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.i. ed in particolare l'art.60 relativo alla disciplina delle notificazioni degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente;
- l'art. 43, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei quali viene previsto che le Pubbliche Amministrazioni possono stipulare convenzioni, con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
- l'art. 30, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" nel quale è stabilito che "(omissis).....l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo";
- l'art. 30, comma 4, del Decreto sopra citato nel quale, in relazione alle notifiche, è disposto che "L'Avviso di Addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento";
- il decreto 3 ottobre 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze "Aggiornamento del compenso spettante per la notifica degli atti delle pubbliche amministrazioni da parte dei messi comunali";

considerato che

- in un'ottica di unicità del processo di notificazioni e di semplificazione e velocizzazione dell'invio degli Avvisi di Addebito (di seguito AVA o Avvisi), l'INPS ha stabilito di utilizzare per la notifica degli AVA, in primo luogo, la notificazione tramite Posta Elettronica Certificata e, in secondo luogo, la modalità dell'invio di raccomandata A/R, procedendo alla postalizzazione massiva degli Avvisi per i quali non è stata possibile la trasmissione tramite PEC;
- qualora i tentativi dell'INPS di notificare l'Avviso con le modalità previste dall'Istituto non vadano a buon fine o qualora, già dopo il primo inesito, risulti impossibile reperire un indirizzo, diverso da quello indicato in anagrafe tributaria, utile per una riemissione dell'Avviso, per l'Istituto scaturisce l'esigenza di ricorrere a modalità alternative di notifica;
- l'affidamento dell'attività di notifica degli Avvisi al Comune, che lo espletterà tramite Messi comunali o Agenti della polizia municipale, riveste carattere di residualità rispetto alle modalità ordinarie di notifica degli Avvisi;

tutto ciò premesso, INPS e Comune concordano quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Con la presente convenzione il Comune di Monopoli si impegna a notificare per conto dell'INPS, a titolo oneroso, gli Avvisi di Addebito inesitati ossia gli Avvisi per i quali l'INPS ha preventivamente effettuato, con le modalità previste, uno o più tentativi di notifica non andati a buon fine.

Il Comune procederà alle notifiche avvalendosi del proprio personale dipendente, in possesso dei requisiti per l'espletamento del servizio, secondo le modalità specificate negli articoli seguenti.

Art. 2 Impegni dell'INPS

L'INPS al fine della notifica degli Avvisi di Addebito inesitati, provvede alla stampa degli stessi contenenti gli elementi minimi di cui all'art.30, comma 2, Decreto Legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e li trasmette al Comune in busta chiusa unitamente alla scheda di richiesta, allegata alla presente convenzione (all.1), mediante raccomandata a/r o tramite consegna "*brevi manu*" con rilascio di ricevuta alla consegna. L'INPS potrà trasmettere, con tali modalità, più Avvisi di Addebito con un unico "plico" contenente anche una lista con l'indicazione del numero degli Avvisi trasmessi e l'elenco dei nominativi dei debitori interessati.

Art. 3 Impegni del Comune

Il Comune, nella persona del messo comunale o altro soggetto nominato Responsabile o incaricato del trattamento dei dati, controlla la corrispondenza tra gli Avvisi contenuti nel

“plico” e il numero e i nominativi esposti nella lista di accompagnamento e comunica, entro dieci giorni dal ricevimento, tramite Pec indirizzata alla Sede Inps mittente, qualsiasi eventuale difformità.

Il Comune procede a notificare ogni Avviso di Addebito trasmesso da INPS entro trenta giorni dalla consegna e si impegna a restituire, a cadenza almeno quindicinale, i relativi esiti secondo lo schema allegato alla presente convenzione (All. 2), unitamente alle copie degli Avvisi notificati. Gli Avvisi di Addebito saranno notificati nei casi di irreperibilità assoluta ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/73, nei casi di irreperibilità relativa ai sensi del 140 c.p.c.

Nello stesso termine stabilito per la restituzione degli esiti, il Comune provvede alla distruzione di tutti gli Avvisi per i quali non è stato possibile realizzare l'effetto della notifica nelle forme previste dalla legge e ne dà comunicazione alla Sede INPS mittente, tramite Pec, specificando le motivazioni che hanno reso impossibile la notifica dell'atto.

Qualora il dipendente comunale preposto alla notifica dell'Avviso di Addebito abbia validamente effettuato la notifica presso un recapito diverso da quello conosciuto dall'INPS, nella comunicazione dell'esito evidenzierà il diverso indirizzo utilizzato in modo che l'INPS possa avvalersi di tale informazione.

Art. 4 Aspetti operativi

L'INPS e Comune concorderanno periodicamente il totale degli Avvisi di Addebito da notificare. Per la corretta applicazione di quanto previsto nella presente convenzione ciascuna delle Parti individua propri Responsabili. I riferimenti dei Responsabili nominati saranno oggetto di apposito scambio di note tra INPS e Comune da effettuarsi tramite PEC.

Art. 5 Adempimenti ex D.Lgs. 196/2003

Ciascuna delle Parti, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, dichiara di assumere a proprio carico, tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti ed alla responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le parti assicurano che i dati personali saranno utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Nel rispetto dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, le parti garantiscono, altresì, che i dati trattati in applicazione della presente convenzione saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e che i dati medesimi – salvi i casi previsti dalla legge - non saranno divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, il Comune garantisce che l'accesso alle informazioni (in particolare quelle inviate per PEC, nonché il contenuto del plico inviato dall'INPS, contenente gli Avvisi di addebito e la lista indicativa del numero e dei nominativi ad essi riferiti) sarà consentito esclusivamente ai messi comunali o ad altri soggetti designati responsabili o incaricati del trattamento dei dati; a tal fine impartirà a questi ultimi precise e dettagliate istruzioni - ai sensi degli articoli 29 e 30 del D.lgs. 196/2003 - richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 6 Oneri

Per l'espletamento dell'attività di notifica, l'INPS si impegna a corrispondere al Comune per ogni Avviso notificato la somma di Euro 5,88, come da Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento secondo le tariffe vigenti, nelle ipotesi previste dall'art. 140 del codice di procedura civile e dall'art. 60 del DPR 600/73, lettera b-bis.

Con cadenza semestrale il Comune richiederà il pagamento delle somme spettanti a titolo di ristoro delle spese sostenute per tutte le notificazioni eseguite come da convenzione, allegando alla richiesta la documentazione giustificativa.

L'INPS corrisponderà le somme dovute per il servizio ricevuto dietro trasmissione, da parte del Comune, di fattura elettronica, nel rispetto della disciplina fiscale dettata dal DPR 633/72.

L'importo totale dovrà essere versato obbligatoriamente mediante giroconto di Tesoreria dalla contabilità speciale di sede alla contabilità speciale di Tesoreria unica intestata al Comune, specificando nei titoli di pagamento che l'accreditamento è indirizzato sul corrispondente sottoconto fruttifero istituito per accogliere le entrate proprie dell'ente.

Art. 7 Registrazione

Per il presente atto non sussiste l'obbligo di registrazione ai sensi del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131, art. 5 della tabella allegata.

Art. 8 Durata

La presente convenzione ha durata biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Comune di Monopoli *

INPS *

* Sottoscrizione con firma digitale